Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Venerdì, 29 gennaio 1926** — **Numero 23**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza devo essero versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» vegganai le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: **Alessandria**: *A. Boffi.* — **Ancona**: *G. Focola.* — **Aquila**: *F. Agnelli.* — **Arezzo**: *A. Pellegrini.* — **Ascoli Piceno**: (*). — **Avellino**: *C. Leprini.* — **Bari**: *Fratelli Favia.* — **Belluno**: *S. Benetta.* — **Benevento**: *E. Tomaselli.* — **Bergamo**: *Anonima libraria italiana.* — **Bologna**: *L. Cappelli.* — **Bolzano**: *L. Trevisini.* — **Brescia**: *E. Castoldi.* — **Cagliari**: *R. Carta-Raspi.* — **Caltanissetta**: *P. Milia Russo.* — **Campobasso** (*). — **Carrara**: *Libreria Bajni.* — **Caserta**: *Ditta F. Croce e Figlio.* — **Catania**: *G. Giannotta.* — **Catanzaro**: *V. Scaglione.* — **Chieti**: *F. Piccirilli.* — **Como**: *C. Nani e C.* — **Cosenza**: (*). — **Cremona**: *Libreria Sonzogno.* — **Cuneo**: *G. Salomone.* — **Ferrara**: *Lunghini e Bianchini.* — **Firenze**: *Armando Rossini* — **Fiume**: (*). — **Foggia**: *G. Pilone.* — **Forlì**: *G. Archetti.* — **Genova**: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — **Girgenti**: *L. Bianchetta.* — **Grosseto**: *F. Signorelli.* — **Imperia**: *S. Benedusi.* — **Lecce**: *Libreria Fratelli Spacciante.* — **Livorno**: *S. Belforte e C.* — **Lucca**: *S. Belforte e C.* — **Macerata**: (*) — **Mantova**: *Arturo Mondovì.* — **Massa**: *E. Medici.* — **Messina**: *G. Principato.* — **Milano**: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — **Modena**: *G. T. Vincenzi e nipote.* — **Napoli**: *Anonima Libraria italiana, R. Majolo e Figlio.* — **Novara**: *R. Guaglio.* — **Padova**: *A. Draghi* — **Palermo**: *O. Fiorenza.* — **Parma**: *D. Viannini.* — **Pavia**: *Succ. Bruni Marelli.* — **Perugia**: *Simonelli.* — **Pesaro**: *O. Semprucci.* — **Piacenza**: *V. Porta.* — **Pisa**: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — **Pola**: *E. Schmidt.* — **Potenza**: (*) — **Ravenna**: *E. Lavagna e F.* — **Reggio Calabria**: *R. D'Angelo.* — **Reggio Emilia**: *L. Bonvicini.* — **Roma**: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A. Signorelli.* — **Rovigo**: *G. Marin.* — **Salerno**: *P. Schiavone.* — **Sassari**: *G. Ledda.* — **Siena**: *Libreria San Bernardino.* — **Siracusa**: *G. Greco.* — **Sondrio**: *Zarucchi.* — **Spezia**: *A. Zacutti.* — **Taranto**: *Fratelli Filippi.* — **Teramo**: *L. d'Ignazio.* — **Torino**: *F. Casanova e C.* — **Trapani**: *G. Banci.* — **Trento**: *M. Disertori.* — **Treviso**: *Longo e Zoppelli.* — **Trieste**: *L. Cappelli.* — **Friuli**: *Libreria Carducci.* — **Venezia**: *L. Cappellin.* — **Verona**: *R. Cabianca.* — **Vicenza**: *G. Galla.* — **Zara**: *E. de Scönfeld.* — **Tripoli**: *Libreria Fichera.* — **Asmara**: *A. A. e F. Cicero.* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *NB.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 296.

REGIO DECRETO 3 gennaio 1926, n. 89.

Autorizzazione al collocamento fuori ruolo dei funzionari amministrativi del Ministero delle colonie, per prestare servizio presso l'Amministrazione degli affari esteri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie di concerto col Presidente del Consiglio, Ministro per gli affari esteri e con quello per le finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I funzionari del ruolo amministrativo delle Colonie possono essere collocati fuori ruolo con le norme del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, per prestare servizio presso l'Amministrazione degli affari esteri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1926
Atti del Governo, registro 244, foglio 252. — FAINI.

Numero di pubblicazione 297.

REGIO DECRETO 3 gennaio 1926, n. 90.

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere interessanti la Regia marina nel comune di Ameglia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;
Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modifiche a quella sopra richiamata;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere interessanti la Regia marina nel comune di Ameglia, in provincia di Spezia.

Art. 2.

Alla espropriazione dei beni immobili e dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti e che saranno designati con decreto del Ministro predetto sarà provveduto a norma della citata legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 255. — FAINI.

Numero di pubblicazione 298.

REGIO DECRETO 15 novembre 1925, n. 2469.

Autorizzazione alla Camera di commercio e industria di Genova ad applicare la tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 50, lettera *d*), e 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29;
Viste le deliberazioni 10 agosto e 15 ottobre 1925 del Commissario governativo della Camera di commercio e industria di Genova;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Genova è autorizzata ad imporre una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto, i quali non risultino già inscritti nei ruoli dell'imposta camerale.

Art. 2.

Sono esenti dalle tasse suddette:
a) le vendite o fiere con scopo di beneficenza;
b) i commercianti girovaghi che portano tutta la loro merce sulla persona senza aiuto di veicoli, con esclusione per gli oggetti preziosi;
c) i banchi su cui sono esposte in vendita merci il cui valore complessivo non eccede L. 100;
d) i banchi aperti nei giorni di fiera o di mercato limitatamente alla località ove le fiere ed i mercati hanno luogo, e qualora si tratti di fiere o mercati che s' effettuino non più di quattro volte all'anno;
e) i negozi di stralcio, dipendenti da liquidazioni compiute da ditte che da sei mesi risultino inscritte nel registro di cui all'art. 64 della legge 8 maggio 1924, n. 750;
f) i commessi viaggiatori e rappresentanti di commercio, anche se questi prendano in affitto locali per esporre i loro campioni, purchè non compiano vendite.

Art. 3.

La tassa sugli esercenti il commercio temporaneo negli alberghi, clubs, esercizi ed altri locali in genere, sia pubblici che privati, può essere corrisposta sotto forma di abbo-

namento annuo, oppure in rapporto ai singoli periodi nei quali il commercio suddetto viene esercitato.

La misura della tassa è stabilita come segue, per gli esercizi temporanei di gioiellerie, manifatture, biancherie di lusso, maglierie, seterie, pellicerie, confezioni e mode, oggetti d'arte:

a) abbonamenti annuali, L. 500;

b) durata dell'esercizio fino a due giorni, L. 100;

c) durata dell'esercizio da due fino a cinque giorni, oltre la quota suddetta, L. 50;

d) durata dell'esercizio da 5 fino a 10 giorni, oltre le quote suddette, L. 50;

e) durata dell'esercizio da giorni dieci fino ad un mese, oltre le quote suddette, L. 50;

f) per ogni mese successivo o frazione di mese, oltre le quote indicate, L. 100.

Per gli esercizi temporanei di commercio di altri articoli, la tassa viene ridotta alla metà.

Art. 4.

La tariffa di cui all'articolo precedente sarà applicata nel comune di Genova. Per gli altri Comuni della circoscrizione camerale la tassa di abbonamento annuo e quella periodica di cui al predetto articolo, sono diminuite di un terzo. La tassa pagata vale per qualunque Comune della circoscrizione camerale limitatamente al periodo a cui si riferisce, salvo per il comune di Genova il pagamento della differenza.

Art. 5.

La tassa sugli esercenti il commercio girovago, è stabilita nella misura di L. 25 per anno.

Art. 6.

Agli effetti della presente tassa sono equiparati agli esercenti temporanei coloro che, in qualunque modo, facciano la vendita al diretto consumo, anche col sistema dei pubblici incanti.

Art. 7.

La tassa è riscossa con le norme stabilite nell'annesso regolamento.

Art. 8.

Sono abrogate le disposizioni precedentemente emanate per l'applicazione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Genova.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 185. — FAINI.

Regolamento per l'applicazione e la riscossione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Genova.

Art. 1.

Chiunque apra un esercizio temporaneo di vendite di qualsiasi genere, anche sotto forma di bazar, di stralcio, di liquidazione, sia all'aperto, sia in luoghi chiusi, alberghi, stabilimenti di bagni, clubs, esercizi e locali pubblici e privati, ecc., ovvero eserciti il traffico ambulante con banco fisso o mobile o con veicolo o con qualsiasi altro mezzo e qualunque sia la sua nazionalità, deve farne denuncia oltre che alla Camera di commercio e industria di Genova, a termini dell'art. 87 del R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29, anche al sindaco del Comune ove è esercitato il commercio ed effettuare il pagamento, presso il cassiere della Camera, o l'esattore comunale, della tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago, a norma del presente regolamento e della tariffa stabilita nel decreto che approva il regolamento medesimo. Non potrà essere iniziato l'esercizio senza essersi ottenuto dalla Camera il certificato relativo.

Art. 2.

L'esenzione della tassa, concessa alle vendite o fiere con scopo di beneficenza, e di cui all'art. 2 della tariffa, deve effettuarsi nel caso in cui la mancanza del lucro e lo scopo benefico, siano esclusivi ed accertati.

Art. 3.

Gli uffici che rilasciano licenze per le vendite ed esposizioni temporanee, entro la giurisdizione camerale di Genova, di oggetti preziosi e di oggetti di lusso, a sensi della legge 10 aprile 1921, n. 444, sono tenuti a dare immediata comunicazione delle singole licenze coll'indicazione della loro durata alla Camera di commercio e industria di Genova.

Art. 4.

La denuncia deve contenere la data della sua presentazione, il nome, il cognome, la paternità e il domicilio dell'esercente, l'oggetto e la durata dell'esercizio oltre agli altri requisiti richiesti dalla legge. Ad essa deve essere unita la prova dell'eseguito pagamento della tassa e dell'aggio relativo.

Art. 5.

Ove l'esercente intenda prolungare la durata del suo esercizio, oltre il termine denunciato, deve dare avviso del nuovo periodo di esercizio e pagare la tassa relativa al medesimo.

Art. 6.

Gli esercenti il commercio temporaneo e girovago che omettano di fare la denuncia di cui all'art. 2, ovvero facciano una dichiarazione falsa nei riguardi dell'esercizio, sono soggetti, oltre al pagamento della tassa dovuta, anche alle penalità previste dall'art. 70 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Chi scopre e denuncia una contravvenzione al presente regolamento ha diritto alla metà dell'ammontare della tassa.

Art. 7.

La Camera di commercio ed i Comuni del distretto camerale vigileranno a che nessun esercizio temporaneo e girovago si sottragga all'osservanza del presente regolamento.

I cursori, i messi, e le guardie municipali, sono tenuti a denunciare gli esercizi di cui vengono a conoscenza.

Art. 8.

I moduli occorrenti per la denuncia dell'esercizio, la riscossione della tassa e le eventuali intimazioni di pagamento, saranno forniti ai Comuni dalla Camera di commercio. Di ogni intimazione effettuata sarà data comunicazione all'esattore.

Art. 9.

Alla fine di ogni trimestre gli esattori comunali sono tenuti a trasmettere alla Camera di commercio la nota degli incassi effettuati nei rispettivi Comuni e verseranno l'ammontare delle tasse riscosse, trattenendo l'aggio a loro spettante, al cassiere della Camera, nei modi ed entro i termini di tempo in cui si eseguisce il versamento dell'imposta camerale.

Art. 10.

Le decisioni delle controversie sull'applicazione della tassa sui commercianti temporanei e girovaghi, spettano alla Camera di commercio, la quale emetterà le sue decisioni solo per quei ricorsi che saranno accompagnati dalla relativa bolletta di pagamento della tassa, salvo rimborso.

Le spese di perizia, dipendenti da infondata opposizione dell'esercente, saranno a suo carico.

Contro le deliberazioni della Camera di commercio è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria, a norma dell'art. 53 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 11.

Per tutto quanto non è previsto dal presente regolamento avranno vigore le norme in proposito contenute nel R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, e nel relativo regolamento 4 gennaio 1925, n. 29.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 299.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1925, n. 2493.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Università agraria di Longone Sabino e nomina di un Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la proposta del Prefetto di Roma relativa allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Università agraria di Longone Sabino;

Considerato che la situazione della Università suddetta, già grave per difficoltà derivanti da irregolari sistemi amministrativi si è ancora più resa difficile per le dimissioni del presidente e di cinque membri del Consiglio di amministrazione per cui si rende necessario affidare la gestione del suo patrimonio ad un amministratore straordinario;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale e 21 del decreto 29 ottobre 1922, n. 1472;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Università agraria di Longone Sabino è sciolto.

Art. 2.

Ad amministrare temporaneamente il patrimonio dell'Ente è chiamato il cav. Martino Lupi colle funzioni di Regio commissario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 253. — FAINI.

Numero di pubblicazione 300.

REGIO DECRETO 3 gennaio 1926, n. 92.

Collocamento fuori ruolo di un funzionario del Ministero dell'economia nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze e col Ministro per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Un funzionario dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'economia nazionale potrà essere collocato fuori ruolo per essere destinato a prestare servizio alla dipendenza del Ministero dell'aeronautica.

In corrispondenza del collocamento fuori ruolo di cui al precedente comma, sarà lasciato scoperto un posto nel ruolo organico della carriera alla quale il funzionario appartiene, nel Ministero dell'economia nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 261. — FAINI.

Numero di pubblicazione 301.

REGIO DECRETO 14 gennaio 1926, n. 91.

Variazione nella misura del contributo dovuto al Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vedute le leggi 11 luglio 1904, n. 396, e 14 luglio 1907, numero 527;

Veduto l'art. 2 del decreto-legge 6 maggio 1915, n. 590, recante provvedimenti relativi al Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo;

Veduto il R. decreto 4 settembre 1925, n. 1584, con il quale fu stabilita in L. 13.50 la misura del contributo dovuto al Sindacato obbligatorio per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia ai sensi delle leggi e del decreto-legge predetti;

Veduto il R. decreto-legge 16 novembre 1925, n. 2149, recante provvedimenti per la riscossione del contributo suddetto;

Veduta la deliberazione presa dall'assemblea generale dei soci del Sindacato nell'adunanza del 16 dicembre 1925;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La misura del contributo dovuto per l'esercizio 1926 al Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia ai termini delle leggi 11 luglio 1904, n. 396, e 14 luglio 1907, n. 527, nonchè del decreto-legge 6 maggio 1915, n. 590, è dal 1° gennaio 1926 fissata in L. 17 per tonnellata di zolfo.

Art. 2.

L'indicato contributo di L. 17 verrà ripartito nel modo seguente:

a) L. 12.80 per tonnellata saranno attribuite al bilancio assicurativo dell'esercizio 1926 a norma dell'art. 1 della legge 11 luglio 1904, n. 396;

b) L. 4.20 per tonnellata saranno attribuite al bilancio sanitario dell'esercizio 1926 a norma dell'art. 9 della legge 14 luglio 1907, n. 527.

Art. 3.

Il Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana provvederà dal 1° gennaio 1926 alla riscossione del detto contributo con le modalità stabilite dal R. decreto-legge 26 novembre 1925, n. 2149

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 260. — FAINI.

Numero di pubblicazione 302.

REGIO DECRETO 27 dicembre 1925, n. 2413.

Erezione in Ente morale dell'Unione per i malarici della Sardegna, in Roma.

N. 2413. R. decreto 27 dicembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene costituita in Ente morale l'Unione per i malarici della Sardegna, con sede in Roma, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1926.

Numero di pubblicazione 303.

REGIO DECRETO 13 dicembre 1925, n. 2491.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio della Confraternita del SS. Sacramento e Rosario di Castignano.

N. 2491. R. decreto 13 dicembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Confraternita del SS. Sacramento e Rosario di Castignano è concentrata nella locale Congregazione di carità, ed è trasformato, a favore dell'Asilo infantile da istituirsi nello stesso Comune, il patrimonio della stessa Confraternita.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1926.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Casamassima (Bari), di Campagnatico (Grosseto) e di Belmonte Castello (Caserta).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 31 dicembre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Casamassima, in provincia di Bari.

MAESTÀ,

In seguito alle dimissioni rassegnate da ventisei sui trenta consiglieri comunali di Casamassima, il Prefetto, per assicurare il funzionamento dei pubblici servizi, ha dovuto affidare la provvisoria gestione della civica azienda ad un suo Commissario.

Poichè la situazione localmente determinatasi non consente la sollecita convocazione dei comizi per la rinnovazione della rappresentanza elettiva, mentre, d'altro canto, il disordine riscontrato negli uffici, nei servizi e nelle finanze del Comune richiede, a porvi riparo, pronti e radicali provvedimenti, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Casamassima, in provincia di Bari, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Orlandi Raffaele è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto

Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 31 dicembre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Campagnatico, in provincia di Grosseto.

MAESTÀ,

Profonde scissioni manifestatesi nella compagine dell'Amministrazione comunale di Campagnatico, non eliminate nemmeno dall'azione conciliatrice dell'autorità politica locale, ne hanno paralizzata l'attività, determinando le dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali, cosicchè il Prefetto, per assicurare il funzionamento dell'azienda comunale, ha dovuto affidarne la provvisoria gestione ad un suo Commissario.

Le indagini da questo esperite, hanno rilevato un profondo disordine degli uffici, il completo abbandono dei servizi pubblici, nonchè un grave dissesto nella finanza dell'Ente, particolarmente determinato dalla mancata riscossione dei censi e canoni 1923-1925, delle tasse 1925 i cui ruoli non sono peranco compilati, delle spedalità anticipate, per somme rilevanti, dal Comune.

Irregolarità ed abusi sono stati, inoltre, rilevati nelle forniture dei medicinali e nella concessione di sussidi.

Poichè, nella situazione determinatasi nell'ambiente locale, le elezioni suppletive per la integrazione della rappresentanza elettiva, non porterebbero alla costituzione di un'Amministrazione vitale ed omogenea, mentre la necessità di immediati provvedimenti a tutela degli interessi gravemente compromessi del Comune, richiede pronte ed adeguate determinazioni, ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra, lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Campagnatico, in provincia di Grosseto, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. uff. dott. Filippo Abbate è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 31 dicembre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Belmonte Castello, in provincia di Caserta.

MAESTÀ,

Insanabili dissensi manifestatisi in seno all'Amministrazione di Belmonte Castello, sorta dalle elezioni del giugno scorso, hanno determinato le dimissioni presentate da sette consiglieri sui quindici assegnati al Comune, ponendo in essere una situazione di profondo disagio che mentre ha paralizzato ogni attività municipale col completo abbandono degli uffici e dei servizi pubblici, ha, d'altra parte, avuto serie ripercussioni tra la stessa popolazione acuendone i contrasti e le animosità e provocando incresciosi incidenti.

Il Prefetto, ad evitare e prevenire più gravi conseguenze che tale situazione minacciava e per assicurare il normale funzionamento della civica azienda, ha dovuto sospendere la rappresentanza comunale.

E poichè, riuscito vano ogni tentativo di conciliazione, la reintegrazione in carica degli attuali amministratori non appare possibile, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio; a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Belmonte Castello, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor De Angelis Alberto è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1925.
Licenziamento dall'impiego del primo commesso postale Fenini Ottorino.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 2, lettera *b*), del regolamento speciale per il personale di 3ª categoria e per il personale subalterno fuori ruolo;

Considerato che il primo commesso postale Fenini Ottorino, all'atto della riammissione in servizio non aveva il requisito di buona condotta, come risulta dalla sentenza del Tribunale militare di guerra della Intendenza 7ª armata con sede a Brescia in data del 29 giugno 1918;

Visto l'art. 54 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923;

Decreta:

Fenini Ottorino, primo commesso delle poste e dei telegrafi a Milano, con stipendio in organico di L. 5300, più il supplemento di attività di servizio di L. 300, più L. 290 di assegno di cui all'art. 190 del R. decreto n. 2395 dell'11 novembre 1923, più L. 560 quale aumento supplemento di attività di servizio di cui all'art. 1 del R. decreto-legge n. 363 del 31 marzo 1925, è licenziato dall'impiego dal 1° settembre 1925, per mancanza del requisito di buona condotta all'atto della sua riammissione in servizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° settembre 1925.

Il Ministro: CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1925.
Licenziamento dall'impiego del primo commesso postale Sieni Miceli Pietro.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 2, lettera *b*), del regolamento speciale per il personale di 3ª categoria e per il personale subalterno fuori ruolo;

Considerato che il primo commesso postale Sieni Miceli Pietro all'atto della riammissione in servizio non aveva il requisito di buona condotta come risulta dalle sentenze del Tribunale di Messina del 6 ottobre 1915, del pretore del 3° mandamento di Messina del 27 aprile 1916 e di quella del pretore urbano della stessa città del 27 novembre 1920;

Visto l'art. 54 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923;

Decreta:

Sieni Miceli Pietro, primo commesso delle poste e dei telegrafi a Messina, con stipendio in organico di L. 5300, più il supplemento di attività di servizio di L. 300, più L. 280 di assegno di cui all'art. 190 del R. decreto n. 2395 dell'11 novembre 1923, più L. 560 quale aumento supplemento di attività di servizio di cui all'art. 1 del R. decreto-legge n. 363 del 31 marzo 1925, è licenziato dall'impiego dal 14 ottobre 1925, per mancanza del requisito di buona condotta all'atto della sua riassunzione in servizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 ottobre 1925.

Il Ministro: CIANO.

DECRETI PREFETTIZI:
Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Atessa, Tollo, Guardiagrele, Scilla e Itala.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Veduto il R. decreto 17 settembre 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Atessa;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Atessa è prorogato di tre mesi.

Chieti, addì 2 gennaio 1926.

Il Prefetto: COTTALASSO.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Veduto il R. decreto 8 ottobre 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Tollo;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro lato. di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Tollo è prorogato di tre mesi.

Chieti, addì 6 gennaio 1926.

Il Prefetto: COTTALASSO.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Veduto il R. decreto 26 settembre 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Guardiagrele;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro lato di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Guardiagrele è prorogato di tre mesi.

Chieti, addì 8 gennaio 1926.

Il Prefetto: COTTALASSO.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Veduto il R. decreto 8 ottobre 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Scilla;
Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto espletare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro lato di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Scilla è prorogato di tre mesi.

Reggio Calabria, addì 15 gennaio 1926.

Il Prefetto.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il R. decreto 8 ottobre 1925, con il quale il dottor Francesco Grazioli fu nominato Commissario prefettizio del comune di Itala;
Visto che il predetto assunse le funzioni in data 24 detto;
Ritenuto allo stato odierno non potersi procedere alla convocazione dei comizi per la ricostituzione della ordinaria amministrazione non essendo stato ancora provveduto, al completo, alla sistemazione della finanza, degli uffici e servizi;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale ed il relativo regolamento;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

I poteri del Commissario Regio del comune di Itala sono prorogati di tre mesi a partire dal 24 gennaio 1926.

Messina, addì 23 gennaio 1926.

Il Prefetto: PORRO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

ERRATA-CORRIGE
al supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, n. 249, del 26 ottobre 1925.

Bollettino delle obbligazioni 3 % comuni romane della cessata Società delle Strade Ferrate Romane passate a carico dello Stato in forza della legge 29 gennaio 1880, n. 5249.
50ª *estrazione effettuata in Roma il 23 settembre 1925.*

A pagina n. 36, colonna 2ª, linea 41 del supplemento suddetto, invece di 617800 leggasi 616800.

Roma, 25 gennaio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.
Il direttore capo divisione: SINIBALDI.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(*Unica pubblicazione*).

Rinnovazione di ipoteche.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 40 e 70 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, si notifica che nei modi stabiliti dagli articoli 65 e 66 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, sono state rinnovate le ipoteche sottoindicate:

Categoria del debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione del certificato	Tenore dell'ipoteca	Data della rinnovazione
5 % vecchio	1147555	150 —	De Bonis Francesco M.a fu Vincenzo.	Vincolata per cauzione dovuta dal titolare quale subeconomo di Cosenza.	9 genn. 1926

Roma, 28 gennaio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE
ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 19

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 27 gennaio 1926

	Media		Media
Parigi	92 25	Belgio	112 75
Londra	120 465	Olanda	9 95
Svizzera	478 77	Pesos oro (argentino)	—
Spagna	351 21	Pesos carta (argent.)	—
Berlino	5 911	New-York	24 77
Vienna (Shilling)	3 518	Russia	127 533
Praga	73 74	Belgrado	43 80
Dollaro canadese	24 77	Budapest (Pengkos)	4 38
Romania	10 475	Oro	477 94

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	70 90
	3.50 % » (1902)	63 50
	3.00 % lordo	42 65
	5.00 % netto	91 55
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	67 325

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.